

V.G. RG 20921/2019

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il giudice

vista l'istanza del ricorrente _____ C.F. _____ residente in
Roma in Via _____ per l'accesso alla procedura di composizione
della crisi da sovraindebitamento prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 12 bis L. 3/2012;

rilevato che al ricorso è stata allegata la documentazione prevista dall'art. 9 Il comma,
nonché la relazione di attestazione della fattibilità redatta dall'avv.to Elena Di Meo,
nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Forense di
Roma, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta esposizione del piano oggetto del
ricorso;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in
Roma;

rilevato che il ricorrente è qualificabile come "consumatore" ai sensi dell'art. 6 comma 2
della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e si trova in una situazione di sovraindebitamento,
secondo la definizione di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 6 della Legge 27 gennaio
2012, cui intende porre rimedio;

rilevato che, da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C.,
non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato
colposamente determinato dall'istante. Le cause della crisi finanziaria, verificatesi dopo
l'acquisto della casa di abitazione, possono imputarsi, essenzialmente, alla perdita di
reddito della coniuge del ricorrente, sig.ra _____, per il venir meno del suo
rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta nel mese di maggio 2010 e di due
successivi contratti a tempo determinato e di un contratto a progetto, non confermati alla
scadenza per sopravvenute ragioni riconducibili ad esigenze aziendali, cui ha fatto seguito
una consistente riduzione del reddito familiare;

rilevato che tali circostanze hanno compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni assunte
sino a quel momento in ambito familiare e la capacità reddituale per fronteggiare le stesse
secondo le scadenze originariamente pattuite;

rilevato che il piano del consumatore prevede il soddisfacimento con le seguenti modalità

Attivo proposto: Euro 203.000,00

- Controvalore del trasferimento, all'atto dell'omologa, dell'immobile sito in
Salsomaggiore di proprietà della coniuge dell'istante, Signora _____ in
favore del creditore ipotecario INPS - Valore stimato Euro 78.000,00



- Saldo e stralcio ad Intesa San Paolo entro il termine di 2 anni dal pensionamento dell'istante derivante dalla liquidazione Euro 16.000,00
- Saldo e stralcio alla Banca Popolare Pugliese entro il termine di 2 anni dal pensionamento dell'istante derivante dalla liquidazione Euro 25.000,00
- Importo da corrispondere al creditore ipotecario INPS, in rate da €. 700,00 mensili per 10 anni a decorrere dalla data di percezione della pensione da parte del ricorrente, con versamento entro il giorno 5 di ogni mese, in n. 120 rate totali e comunque sino alla concorrenza della somma offerta Euro 84.000,00;

rilevato che il professionista designato ha attestato la fattibilità del piano ed ha provveduto a comunicare ai creditori il piano ed il decreto di fissazione dell'udienza, nonché i successivi rinvii

rilevato che nessun creditore ha dichiarato contrarietà all'omologazione del piano; né ha formulato contestazioni in merito a comportamentali del consumatore tali da influire sulla valutazione di meritevolezza e neppure in merito alla dilazione di pagamento. Su tale ultimo aspetto si rammenta che la Suprema Corte di cassazione con la ord. N. 17834/2019 ha enunciato il seguente principio: "Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelati anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore". La Corte ha anche precisato che la diversa conclusione non può «trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore ... non prevede la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria (rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore ex art. 7 della medesima legge) può essere colmata, infine, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore».

vista la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, contenente: l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.;

visto, altresì, il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché sulla fattibilità e sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.;

rilevato che il piano del consumatore risulta più vantaggioso per i creditori rispetto alla liquidazione del patrimonio;



rilevato che il consumatore è risultato meritevole di accedere a questa procedura. Egli infatti non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole consapevolezza di poterle adempiere, né la situazione di sovraindebitamento è stata causata dal suo colposo comportamento;

rilevato che non si ravvisano atti in frode ai creditori;

ritenuto che, non risultando circostanze ostative al ricorso alla procedura di composizione della crisi, il piano deve essere quindi omologato, con tutti gli effetti previsti dall'art. 12 ter leg. n.3/2012;

PQM

visto l'art.12 bis leg. n.3/2012, omologa il piano del consumatore proposto da
C.F. I T residente in Roma in
n. come esposto nel piano e nella relazione del professionista designato come O.C.C.;

rammenta, ai sensi dell'art. 12 ter leg. n.3/2012, che dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato ex art. 15 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata e pubblicati sul sito www.tribunale.roma.it a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria;

dispone la trascrizione del decreto di omologa a cura dell'organismo di composizione della crisi sul bene immobile oggetto di cessione.

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C..

Roma 28.9.2020

il Giudice

Dott.ssa Angela Coluccio

